

Data decorrenza 17/07/2008

FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI MUTUO CHIROGRAFARIO
PRESTITO PERSONALE PER PRIVATI A TASSO FISSO

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2007 di € 8.444.472,00 e riserve di € 75.157.919,00; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all’abitazione etc.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione

Nella tabella sottostante sono riportati le principali condizioni massime praticate

Tasso fisso	max	12,50%
Spese istruzione pratica	max	€ 80,00
Commissione:		
- per finanziamenti fino a 3 anni	max	2,25% una tantum
- per finanziamenti fino a 7 anni	max	0,55% annua su importo finanziato
- per finanziamenti fino a 10 anni	max	0,45% annua su importo finanziato
Commissione incasso rata	max	€ 1,75
Periodicità dell’ammortamento		Mensile/trimestrale/semestrale
Divisore		Anno civile
Tempo di effettiva messa a disposizione delle somme erogate		2 gg. dalla data di stipula
Interessi di mora in più rispetto al tasso di erogazione		3 p.p.
Recupero spese per estinzione anticipata		1% del debito residuo
Recupero spese per avvio pratica al recuperatore esterno		10% dell’importo incassato + €5,16 spese fisse
Imposta di bollo		
Finanziamenti fino a 18 mesi		€ 11,00
“ oltre 18 mesi		0,25% dell’importo finanziato
Recupero spese per invio comunicazione annuale		€ 2,00
Esempio di rata mensile di un finanziamento a 60 mesi per un importo di €40.000,00 al tasso vigente alla data del presente foglio informativo		€920,00
ISC – Indicativo Sintetico dei costi		14,47%

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art. 5 – Versamento rate e decadenza dal beneficio del termine – Le rate di ammortamento pattuite dovranno essere corrisposte nei modi e nei termini stabiliti senza necessità di avviso da parte della Banca, in rate comprensive di capitale, interessi ed accessori. Il mancato pagamento alla scadenza pattuita, di due sole rate, anche se non consecutive, comporta di pieno diritto e senza necessità di pronunzia giudiziale o messa in mora, la decadenza dei finanziati dal beneficio del termine e di conseguenza questi dovranno rimborsare immediatamente tutto il debito residuo oltre a titolo di penale, le quote del costo dei finanziamenti attinenti alle rate non scadute. Ove ad uno stesso nominativo fossero stati concessi più finanziamenti anche contemporaneamente, l’inadempienza anche di una sola rata di uno dei finanziamenti comporterà di pieno diritto e senza necessità di pronunzia giudiziale la decadenza del beneficio del termine per tutti i finanziamenti in essere e di conseguenza egli dovrà rimborsare immediatamente l’intero complessivo debito residuo.

Comporta altresì l’automatica decadenza del beneficio del termine:

- a) Dichiarazione non veritiera dei finanziamenti circa la loro consistenza patrimoniale;
- b) Mancata prestazione di garanzie promesse o diminuzione di quelle già date;
- c) Accertamento di protesti cambiari o azioni esecutiva, cautelari o concorsuali nei confronti del/dei finanziato/i e/o del/dei fideiussore/i;
- d) Irreperibilità, stato di detenzione, decesso del cliente e/o degli eventuali fideiussori;
- e) Mancato avviso alla banca, con lettera raccomandata, di ogni cambiamento del proprio domicilio o della propria sede legale.

In tutte le ipotesi ed in ogni altra simile, il finanziato dovrà provvedere a pagare immediatamente in contanti ed in unica soluzione, tutto il debito residuo maggiorato a titolo di penale, qui espressamente pattuita ed accettata, del costo del finanziamento attinente alle rate a scadere

Art. 6 – Ritardato pagamento – La parte mutuataria resta obbligata, anche per i suoi aventi causa, pena la decadenza del beneficio del termine, ad effettuare presso gli sportelli della Banca Popolare Sant’Angelo Scrl i versamenti previsti dal piano di ammortamento. Qualora la parte Mutuataria non paghi a scadenza anche una sola delle rate, decorsi trenta giorni dalla scadenza, decade dal beneficio del termine e la Banca Popolare S. Angelo Scrl mutuante, anche senza obbligo di pronunzia giudiziale, potrà senz’altro promuovere

atti esecutivi per l'immediata restituzione dell'intero suo credito per capitale, interessi ed accessori, fatta salva comunque l'azione per ogni altro diritto o ragione spettante alla Banca Popolare S. Angelo Scrl stessa per l'inadempimento dei Mutuatari. In ogni caso la parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca Popolare S. Angelo Scrl – dalla data della scadenza della rata – gli interessi di mora in misura pari a 0,5 p.p. in meno del tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento. Il pagamento tardivo, anche se accettato dalla Banca Popolare S. Angelo Scrl, non rimette in termini i finanziati. I pagamenti fatti da un terzo potranno essere accettati previa rinuncia dello stesso ai sensi dell'art. 1205 CC alla surrogazione in concorrenza dei diritti di credito della Banca Popolare S. Angelo Scrl sino alla loro integrale estinzione.

Art. 12 - Rimborso anticipato - E' data facoltà ai finanziati di procedere alla anticipata estinzione del prestito. In tal caso, i finanziati dovranno provvedere al pagamento in contanti del residuo capitale risultante a debito, dopo il pagamento di tutte le rate, fino a quel momento scadute, nonché un compenso pari all'uno per cento dello stesso capitale residuo.

A tal fine ipotizzando un debito residuo di € 1000,00 si applicherà la seguente formula:

$1000,00 \times 1 / 100 = € 10,00$ che costituirà il recupero ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 385/93.

Nessun altro onere potrà essere addebitato giusto quanto previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 in materia di Credito Fondiario.

Art. 17 - Divulgazione dati personali - E' data facoltà alla Banca, ai fini di avvalersi della rete informativa esistente nel settore del credito per tali forme di affidamento, di divulgare i dati anagrafici del finanziato nonché le modalità con cui egli ha provveduto all'adempimento delle obbligazioni assunte, alle organizzazioni gerenti il sistema stesso nonché, di conseguenza, alle istituzioni bancarie e parabancarie aderenti al sistema citato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 31/12/96 n. 675, in tema di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 20 - Variazione condizioni - La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente rapporto, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni della Legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico della Banca medesima e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 21 - Risoluzione del contratto - La Banca Popolare S. Angelo Scrl si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora i Mutuatari e/o loro aventi causa, manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il contratto o loro derivanti dalle presenti condizioni generali, e inoltre:

- a) Se fossero promossi a carico dei Mutuatari atti esecutivi o conservativi anche mobiliari, o se gli stessi divenissero
- b) comunque insolventi ovvero se, per qualsiasi motivo o evento, a giudizio della Banca Popolare S. Angelo Scrl vi fosse pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere alla garanzia ipotecaria da chiunque costituita;
- c) Se emergessero comunque circostanze di fatto o vizi nei documenti di natura tale che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito l'erogazione del mutuo.

Art. 23 - Legge applicabile e foro competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il cliente e la Banca Popolare S. Angelo Scrl in dipendenza del presente contratto quando il cliente non sia consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, c.c., il foro competente per le azioni promosse dal cliente è esclusivamente quello di Agrigento. La Banca Popolare S. Angelo Scrl ha invece la facoltà di agire nei confronti del cliente - oltre che in uno dei fori competenti ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) - anche nel Foro nella cui giurisdizione si trova la Dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto, in quello nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della Banca stessa, nonché in quello nella cui giurisdizione si trova una dipendenza della Banca sussistente al momento dell'apertura del rapporto con il cliente, nonché quello di Agrigento, nella cui giurisdizione si trova la Direzione Generale della Banca. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 c.c., per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria prevista dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore, ove applicabili.

Art. 24 - Tempo di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate saranno messe a disposizione del contraente entro massimo 2 gg. dalla data di stipula del contratto.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Tasso Fisso	Tasso d'interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -Una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) -Una quota interessi (quota di interessi dovuta alla banca per il mutuo) -Eventuale commissione di incasso rata
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
ISC	Indicativo Sintetico del Costo, espresso in percentuale. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: -Il rimborso del capitale; -Il pagamento degli interessi; -Le spese di istruttoria; -Le spese di apertura del credito; -Le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso rata -Ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. L'ISC dipende inoltre dalla durata del finanziamento e dalla periodicità delle rate.